

Codice DB1409

D.D. 29 ottobre 2010, n. 2857

**Autorizzazione idraulica N (n632) - istanza di autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di n. 2 scarichi sul Torrente Oremo in Comune di Biella, provenienti da uno stabilimento industriale. Richiedente: Ditta Filatura e Tessitura di Tollegno.**

In data 31/05/2010 la Ditta Filatura e Tessitura di Tollegno con sede in Via Roma N. 9 - 13818 TOLLEGNO (BI), in qualità di utilizzatrice dell'immobile sito in Biella Via Case Sparse - San Biagio n. 7, in forza all'atto di locazione finanziaria del 14/11/2003 registrato a Biella il 08/01/2004 al n. 50 serie 3, controparte concedente Biella Leasing S.p.a. con sede in Biella Via Monte Grappa n. 18, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di n. 2 scarichi sul Torrente Oremo in Comune di Biella, provenienti da uno stabilimento industriale.

All'istanza sono allegati alcuni elaborati tecnici e fotografici a firma del Geom. Stefano Levis ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Preso atto che la tubazione di maggior diametro è relativa ad acque reflue provenienti dal depuratore della fabbrica e che dall'anno 2005 risulta essere inattivo, mentre lo scarico più piccolo si riferisce al "troppo pieno" di pozzi in corso di autorizzazione presso la competente Provincia di Biella;

Preso altresì atto che gli scarichi oggetto di sanatoria, prima degli eventi alluvionali del 2002 non interferivano con la proprietà demaniale del corso d'acqua e che solo successivamente a seguito della realizzazione di una difesa spondale realizzata dalla Pubblica Amministrazione sono stati inglobati all'interno della scogliera stessa andando così ad interferire con la proprietà del demanio idrico;

Copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Biella per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti trasmessi, le opere oggetto di sanatoria sono state ritenute compatibili con il regime idraulico delle acque;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;

*determina*

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Ditta "Filatura e Tessitura di Tollegno" sopra generalizzata ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere interferenti con l'alveo e/o con la proprietà del demanio idrico potranno essere mantenute solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato sempre dallo scrivente Settore OO.PP. a seguito di specifica istanza corredata dai singoli pareri e autorizzazioni necessari (autorizzazioni di cui al d.lgs. n.42/2004 -vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, permesso di costruire, ecc.), e dalla documentazione di cui all'art. 3 del D.P.G.R. n.14/R del 6/12/2004. Si precisa altresì che il rilascio della citata concessione sarà subordinato al pagamento delle spese d'istruttoria, del canone annuo anticipato e alla presentazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte a garanzia degli adempimenti previsti dal Disciplinare di Concessione;
2. gli scarichi potranno essere mantenuti nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. i manufatti di scarico non dovranno essere causa di turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti oggetto di sanatoria (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
5. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti che si rendessero necessari al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
6. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
7. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Salvatore Scifo